



COMUNE DI ORIGLIO

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'AFFISSIONE E PER LA PUBBLICITÀ

Art. 1 **Sorveglianza ed autorizzazione municipale**

L'affissione e la pubblicità in genere sono sottoposte alle prescrizioni delle leggi cantonali sulle insegne e sul bollo e della presente ordinanza.

Nessuna affissione può essere fatta in tutta la giurisdizione del Comune, senza l'autorizzazione municipale.

Art. 2 **Divieti**

È vietata l'esposizione di manifesti, affissi, iscrizioni, ecc. contrari al buon costume e all'ordine pubblico.

Art. 3 **Affissioni su costruzioni**

Affissioni o avvisi su steccati di cantieri di lavoro devono pure essere autorizzati dal Municipio.

Art. 4 **Divieto di affissione**

È vietata l'affissione su colonne o pilastri dei portici, tronchi d'albero, sui pali delle condotte elettriche e telefoniche, delle fermate postali, sui parapetti, sui ponti e sulle cancellate ed in particolare sui contenitori dei rifiuti e sui contenitori vetri.

Art. 5 **Penalità**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 50.- a fr. 1'000.-, pregiudicato il diritto di risarcimento del danno.

La presente ordinanza municipale viene esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni, a contare dal 27 aprile 1984.

IL MUNICIPIO
Origlio, 26 aprile 1984